



BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI COMPOSTIERE DI COMUNITA'

1. PREMESSA

- 1.1 La legge 30/12/2020, n° 178 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* e, in particolare, l’articolo 1 commi 770 e 771, ha istituito un fondo denominato *“Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali”* con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e prevede l’erogazione di un contributo finalizzato all’acquisto di compostiere di comunità, da realizzare secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n° 266 del 29/12/2016, ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all’interno di una Zona Economica Ambientale;
- 1.2 Il decreto n. 92 del 18/11/2021 del Ministero della transizione ecologica, Direzione generale per il patrimonio naturalistico, in attuazione alla normativa di cui al punto 1.1, ha trasferito la somma di euro 172.000,00 a favore dell’Ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, giusto Allegato al suddetto decreto.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 Ai fini del presente bando sono adottate le seguenti definizioni:
- a) *“Legge 178/2020”*: la legge 30/12/2020, n° 178 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*.
- b) *“Decreto n.92 del 18/11/2021”*: il decreto n. 92 del 18/11/2021 del Ministero della transizione ecologica, Direzione generale per il patrimonio naturalistico, con il quale è stata trasferita la complessiva somma di € 5.000.000,00 a favore degli Enti Parco nazionali, assegnati come da Allegato al decreto, al fine di avviare la procedura di assegnazione, mediante band pubblici, ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all’interno di una Zona Economica Ambientale, per contribuire all’acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29/12/2016, n. 266.
- c) Regolamento n. 266/2016: il Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29/12/2016, n. 266 recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, così come introdotto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n.221, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.45 del 23-02-2017.
- d) *“Zone economiche ambientali (ZEA)”*: aree coincidenti con i territori dei parchi nazionali istituite con il decreto legge 14 ottobre 2019, n.111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre

2019, n.141, come modificato dal decreto – legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n.120, art.4-ter, comma 1.

3. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

- 3.1 Possono presentare istanza di concessione del contributo di cui al fondo *“Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle Zone Economiche Ambientali”* i comuni, di cui all’Allegato al presente bando, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all’interno della ZEA, coincidente con il territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, sino ad esaurimento delle risorse di cui al punto 1.2 del presente bando.
- 3.2 Per poter accedere al contributo i comuni di cui al punto 3.1 procedono all’acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n.266.

4. IMPORTO DEL CONTRIBUTO

- 4.1 Ai fini della determinazione del contributo, le risorse di cui al punto 1.2 del presente bando sono ripartite sino ad esaurimento tra tutti i beneficiari di cui al punto 3.1 che ne facciano richiesta e che risultino ammissibili, per l’acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.266 del 29 dicembre 2016.
- 4.2 Il contributo è riconosciuto al soggetto beneficiario per la copertura:
- a) Fino al 100 per cento delle spese sostenute e documentate per i comuni il cui territorio è compreso interamente all’interno di una ZEA.
 - b) Fino al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per i comuni il cui territorio è compreso fino al 50% all’interno di una ZEA
 - c) Fino al 20 per cento delle spese sostenute e documentate per i comuni il cui territorio è compreso fino al 30% all’interno di una ZEA.
- 4.3 Le spese di cui al punto 4.1 sono ammissibili ove attestanti l’acquisto di compostiere di comunità sostenute alla data di presentazione dell’istanza di cui al successivo punto 5.
- 4.4 Il contributo riconosciuto è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità.

5. ISTANZA

- 5.1 I soggetti beneficiari di cui al punto 3 presentano apposita Istanza per il riconoscimento del contributo, sino ad esaurimento delle risorse di cui al punto 1.2 del presente bando.
- 5.2 All’istanza deve essere allegata la documentazione finale di spesa sostenuta, idonea a consentire la verifica circa l’avvenuto acquisto.
- 5.3 L’istanza è presentata in conformità alla scheda di cui all’allegato, compilata in ogni parte.

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 6.1 L’istanza finalizzata all’ottenimento del contributo è presentata all’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna all’indirizzo pec protocolloforestecasentinesi@halleycert.it

- 6.2 L'istanza deve essere trasmessa con le suddette modalità entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione del presente bando.
- 6.3 Entro 90 giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione delle istanze di cui al punto 6.3, è pubblicato il piano di riparto del contributo tra i beneficiari ammessi sul sito del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.
- 6.4 Nel caso di esclusione dal piano di riparto di cui al punto 6.4, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna comunica al Comune richiedente i motivi che hanno determinato il mancato accoglimento dell'istanza.

7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 7.1 Il contributo è erogato sino ad esaurimento della disponibilità di cui al punto 1.2 del presente bando, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano di riparto di cui al punto 6.4
- 7.2 L'atto di attribuzione del contributo deve indicare, ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, il Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo del contributo oggetto del finanziamento.
- 7.3 La concessione ed erogazione del contributo ai beneficiari avviene in coerenza con quanto stabilito al punto 4 del presente decreto e nei limiti di cui al punto 1.2

8. CONTROLLI E EVENTUALE RESTITUZIONE

- 8.1 Il contributo è revocato qualora il comune beneficiario non proceda alla realizzazione dell'attività di compostaggio di comunità, secondo quanto disposto dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n.266. In tal caso il Parco ne dà comunicazione al Comune medesimo che provvede a restituire il contributo percepito mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta definitivamente acquisito all'erario.
- 8.2 Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna può disporre in qualsiasi momento di controlli e verifiche sul contributo erogato.